Sentenza n. 17/2026 pubbl. il 28/10/2026
RG n. 617/2026
Repert. n. 810/2026 del 28/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

1) Dott.ssa Maria Balletti — Presidente

2) Dott.ssa Giuliana Giuliano — Consigliere

3) Dott.ssa Marina Mainenti — Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 617\2026 VG**, vertente

TRA

D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl, con sede legale in Frattamaggiore (NA), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, sig. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Luca Caravella del foro di Santa Maria Capua Vetere e dall'avv. Mario Volpe del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;

RECLAMANTE

E

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

CASA STORE srls, con sede in Pagani, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), alla via G. Pellegrino n. 7, presso lo studio dell'avv. Maximo Russo, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato ed allegata in atti;

RECLAMATA

OGGETTO: reclamo ex art. 50 CCII avverso il decreto di rigetto del ricorso per Liquidazione Giudiziale, emesso in data 8\7\2026 dal Tribunale di Nocera Inferiore;

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'1\10\2026.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 29\7\2026 la D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl proponeva reclamo avverso il decreto motivato emesso in data 8\7\2026 (comunicato il 13\7\2026), con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava il ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale della "CASA STORE srls".

Invero, con ricorso ex art. 40 CCII del 30\3\2026 la D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl chiedeva al Tribunale di Salerno l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società odierna reclamata, rappresentando che la CASA STORE srls era una società esercente l'attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e non; che aveva fornito beni alimentari alla suddetta CASA STORE srls per la somma di € 9.360,01, come da fatture allegate (n. 25_FT00607/1 del 20\3\2025 per € 3.909,95 e n. 25_FT00955/1 del 17\4\2025 per € 5.450,06); che per la prima fattura la CASA STORE srls rilasciava in pagamento l'assegno n. 9375317666-00, tratto su Intesa Sanpaolo spa-filiale di Angri, il quale risultava impagato per difetto di provvista; che con nota il 14\6\2025 la CASA STORE srls informava la creditrice di avere il conto bloccato per un "*pignoramento da parte del Comune di Pagani*" e che stimava di "*poter riprendere i regolari*

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

pagamenti entro il 14 luglio 2025, salvo complicazioni"; che con note del 16\7\2025 e del 23\7\2025 la D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl sollecitava il saldo delle due fatture e delle commissioni bancarie per complessivi € 9.376,54, senza alcun esito; che a carico della debitrice erano emersi protesti di assegni per oltre € 30.000,00; che, pertanto, erano evidenti tutti i sintomi dell'insolvenza. Per tali motivi, chiedeva al Tribunale di Salerno di dichiarare l'apertura della Liquidazione Giudiziale della CASA STORE srls.

Tuttavia, con decreto del 14\5\2026 il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale, avendo la società resistente la propria sede in Pagani, e trasmetteva gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore.

Quindi, disposta la comparizione delle parti (cfr. notifica ex art. 40, comma 8, CCII del 9\6\2026), istruita la procedura nella contumacia della CASA STORE srls, veniva emanato il decreto qui reclamato, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava il ricorso, ritenendo non dimostrato il superamento della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 44, comma 5, CCII.

Per il primo giudice, infatti, ai fini della verifica del superamento dei debiti scaduti per € 30.000,00 al credito della ricorrente - di soli € 9.376,54 – non poteva sommarsi la debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, rimasti estranei al giudizio preliquidatorio e per i quali la ricorrente non aveva legittimazione ad agire. Peraltro, a detta del Tribunale nocerino, non poteva escludersi che fossero in corso istanze di adesione a procedure di definizione agevolata ovvero giudizi di contestazione della legittimità dei crediti erariali, stante la contumacia della CASA STORE srls, che non poteva essere parificata ad una "non contestazione".

Avverso detto decreto, la D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl proponeva tempestivo reclamo, depositato in data 29\7\2026, per i seguenti motivi:

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

- Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non superata la soglia minima di indebitamento degli € 30.000,00, non considerando anche i debiti emergenti dalla istruttoria documentale e pienamente utilizzabili in sede "prefallimentare";
- Di conseguenza, sarebbe evidente lo stato di insolvenza della società appellata, come dimostrata dalla incapacità di soddisfare il credito azionato, benchè di valore basso, dalla visura protesti, dal deposito dei bilanci solo fino al 2023, nonché dalla cessazione dell'attività e dalla irreperibilità della sede legale.

La società reclamante, pertanto, concludeva per la riforma del decreto impugnato e la declaratoria di apertura della Liquidazione Giudiziale della CASA STORE srls.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la reclamata CASA STORE srl, contestando genericamente gli assunti attorei e, in particolare, la valenza probatoria della documentazione prodotta (protesti e visura anagrafe tributaria), non idonea a dimostrare la dedotta insolvenza e il superamento della soglia di indebitamento.

Quindi, il procedimento, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'1\10\2026, era riservato definitivamente in decisione al Collegio.

Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia fondato e vada, pertanto, accolto per le seguenti motivazioni.

A. Presupposto oggettivo ex art. 49, ult. comma, CCII.

Con il reclamo in esame la D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl lamentava come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto non superata la soglia minima di indebitamento degli € 30.000,00, senza considerare anche i debiti emergenti dalla istruttoria documentale e pienamente utilizzabili in sede "prefallimentare".

Orbene, ritiene codesta Corte che, nel caso di specie, risulti l'assenza della condizione negativa di cui all'art. 49, ult. comma, CCII vigente, atteso che oltre al credito azionato dalla società

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

reclamante, pari ad € 9.376,54, deve registrarsi la ben più imponente debitoria fiscale pari ad € 142.935,64 e quella contributiva nei confronti dell'INPS per € 47.633,49.

Infatti, i dati emergenti dalla cd. "anagrafe tributaria" e dal certificato dei debiti contributivi sono pienamente utilizzabili ai fini della verifica della condizione oggettiva di apertura della procedura concorsuale.

Vale ricordare, a tal proposito, che la norma in commento recita testualmente che <*Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila*>. Istruttoria che nel procedimento preliquidatorio non è rimessa alla mera iniziativa delle parti, visto che il giudice delegato può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri ex art. 41, ultimo comma, CCII, tanto che il successivo art. 42 demanda in maniera espressa alla cancelleria l'acquisizione di dati e di documenti relativi al debitore di cui all'art. 367 CCII, ossia: <*...i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda…L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali…L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria informazioni relative ai debiti contributivi…*>.

Non può condividersi, pertanto, la pronuncia di primo grado, laddove ai fini dell'utilizzabilità di detta documentazione riteneva necessaria la presentazione di autonomi ricorsi – poi, da riunire – da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Non si tratta, infatti, di una questione di legittimazione a far valere crediti altrui, come sostenuto dal Tribunale nocerino, bensì di mera attività istruttoria *ex ufficio*, prevista e disciplinata in maniera positiva dal nuovo codice della crisi ai citati artt. 41, 42 e 367.

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

Deve, quindi, concludersi per il dimostrato superamento della soglia minima di indebitamento ex art. 49, ultimo comma, CCII.

B. Insolvenza.

Passando alla disamina del presupposto oggettivo della richiesta apertura della Liquidazione Giudiziale, per codesta Corte ricorre nel caso di specie la dedotta insolvenza, conclamata ed irreversibile.

In via generale, va premesso che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs. 12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b), l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il legislatore, in effetti, ha sostituito il termine "fallimento" con la espressione "liquidazione giudiziale" (cfr. Principi generali della Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Lg 19\10\2017 n. 15, art. 2, comma 1, lett. a), ritenendo che "*un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa da prevenire ed eventualmente da regolare meglio*" (cfr. relazione illustrativa del 10\1\2019). Questo perché il principale scopo del CCII non è quello di rimediare *ex post* al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalente, ma di favorire l'emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si verifichi o per ridurne l'impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. Ciò non toglie, però, che possa manifestarsi anche una "insolvenza prospettica", quando cioè la crisi dell'impresa è intrinseca e, pur non emergendo all'esterno con inadempimenti o altri fatti esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità nella soddisfazione dei crediti d'impresa, in misura tale da compromettere la continuità aziendale.

In definitiva, quello che è cambiato non è il concetto di insolvenza, ma l'approccio culturale ai problemi dell'impresa, distinguendo l'insolvenza dalla crisi rimediabile.

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

Nel caso che qui ci occupa, tuttavia, ci troviamo al di fuori dall'ambito della crisi transeunte, essendo la società oggi reclamata nella completa impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ossia in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

A tal fine risulta decisiva la debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, rispettivamente, per € 142.935,64 ed € 47.633,49, con debiti addirittura risalenti anche al 2019 (cfr. prospetto dei debiti tributari e certificato dei debiti contributivi, allegati in atti), senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza della possibile, ma mai dimostrata da parte della società debitrice, richiesta di rateizzazione: infatti, il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento *(cfr.* Cass. n. 15407\2001; Cass. n. 646\2019). Senza contare che l'eventuale accesso alle procedure di definizione agevolata costituirebbe, comunque, una confessione della incapacità della debitrice ad assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Deve riconoscersi, di conseguenza, in capo alla società CASA STORE srls una situazione di incapacità non temporanea a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari.

L'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, si rileva, poi, dai seguenti ulteriori elementi sintomatici: l'esiguità del capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato per € 5.000,00); il mancato pagamento del credito della D.P. DISTRIBUZIONE ALIMENTARI srl, seppure di importo piuttosto basso e mai contestato nell'*an* o nel *quantum;* l'inattività di fatto della società reclamata, la quale non ha depositato i propri bilanci dal 2023 e risulta sconosciuta presso la sede legale, come attestato dall'ufficiale giudiziale in sede di notifica; la sussistenza di procedure esecutive, come ammesso dalla stessa CASA STORE srls nella lettera del 14\6\2025, nella quale giustificava il mancato pagamento del credito vantato dalla D.P. DISTRIBUZIONI

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

ALIMENTARI srl per il blocco del conto a causa di un pignoramento a favore del Comune di Pagani; la visura protesti, aggiornata al marzo 2026, per assegni privi di provvista dell'ammontare complessivo di circa € 40.000,00.

Infine, se anche si volesse accedere ad un criterio di insolvenza meramente patrimoniale per accertare il dissesto della società, non si rinvengono negli atti elementi certi circa la consistenza dei cd. elementi attivi e la loro capienza, quanto meno in epoca prossima alla presente decisione, rispetto ai debiti sin qui accertati.

In conclusione, le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del reclamo e, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8\7\2026, alla dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della CASA STORE srls, con rimessione degli atti al Tribunale di Salerno per i provvedimenti di cui all'art. 49, terzo comma, CCII.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla D.P. DISTRIBUZIONI ALIMENTARI srl, avverso il decreto emesso in data 8\7\2026 dal Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti della CASA STORE srls, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 8\7\2026 dal Tribunale di Nocera Inferiore, DICHIARA l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società CASA STORE srls (P. IVA: 05670710655), con sede legale in Pagani (SA), alla via Taurano n. 44;
2) TRASMETTE gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, terzo comma, CCII;

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de

3) DISPONE la comunicazione e la pubblicazione della presente sentenza a norma degli artt. 49, comma quarto, e 45 CCII.

Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio lì 8 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore — Dott.ssa Marina Mainenti

Il Presidente — Dott.ssa Maria Balletti

Firmato Da: MARINA MAINENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6f2c6bb6f3830fbb7124ab9df3b85833
Firmato Da: MARIA BALLETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79e85699c2da4c5c632aa5ad1f80d2de